

Diritto penale e social network

19 Novembre 2018

Daniela Mainini

I social network hanno indubbiamente rivoluzionato la comunicazione e l'interazione delle persone.

Nella "piazza virtuale" costituita dai siti come Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn in cui la perdita della privacy e della riservatezza sono elemento acquisito, milioni di persone hanno trasferito la loro proiezione sociale su piattaforme in relazioni alle quali raramente hanno una precisa consapevolezza delle possibili conseguenze giuridiche in merito al materiale pubblicato.

In questo palcoscenico virtuale sono diversi i comportamenti illeciti che possono coinvolgere gli utenti che fanno uso di detti strumenti. La copiosa giurisprudenza sviluppata intorno a furti di identità, diffamazione, molestie e stalking dimostra come i social siano terreno fertile di comportamenti illeciti.

Le imprese, dal canto loro, hanno a disposizione una vetrina virtuale aperta sul mondo per pubblicizzare i propri prodotti e quindi per raggiungere un numero illimitato di potenziali clienti. Nel contempo, però, sono soggetti passivi di insidie sempre nuove per i brand aziendali, moltiplicandosi il numero dei potenziali contraffattori che spesso si avvantaggiano della sostanziale mancanza di regolamentazione della Rete e della facilità di operarvi con velocità e copertura dell'anonimato o con dislocazioni che rendono difficile la loro individuazione e la loro perseguibilità.

Si affronteranno le casistiche inerenti il penale industriale con espresso riferimento ai social network valutando limiti e opportunità investigative della procedura penale: dalla contraffazione di marchi alla violazione di segreto industriale, dal diritto d'autore alla tutela dei big data in una visione comparatistica nei diversi ordinamenti.

Per visualizzare le slide clicca [qui](#).

TAG: *Convegno Parma 2018, marchi, segreto industriale, social network, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto industriale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***